Relazione dell’avvocato Rossella Ognibene

Implicazioni penali relativi alla certificazione veterinaria, ipotesi di maltrattamento

Animali inidonei al trasporto – nota ministeriale 25 maggio 2009:

Il veterinario ispettore dello stabilimento di macellazione, in caso di arrivo al macello di animali affetti da lesioni o patologie,……

In caso di riscontro d' irregolarità, deve darne pronta comunicazione ai servizi veterinari del luogo di partenza del carico affinché venga messa in atto una più adeguata vigilanza nei luoghi di carico dagli animali o possano essere accertate eventuali responsabilità

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012

- Il Dipartimento sanità pubblica veterinaria del Ministero della Salute richiama le Regioni a più attenta azione di vigilanza su efficacia e adeguatezza delle operazioni di verifica di idoneità degli animali al trasporto, con particolare riferimento ai bovini

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto in particolare se non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Tuttavia animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto solo se presentano lesioni o malattie lievi ed il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali
- Nei casi dubbi l'operatore può chiedere il parere di un veterinario che in caso favorevole deve rilasciare **certificato idoneità al trasporto (allegato a nota ministeriale del 8 maggio 2007**)

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- All’arrivo in macello l’operatore del macello deve verificare le condizioni degli animali e deve segnalare al veterinario ufficiale qualsiasi anomalia rilevi
- Se l’animale non deambula e non può essere scaricato il veterinario deve ordinare lo stordimento sul mezzo

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- In ogni caso deve essere effettuata la visita Ante mortem da parte del veterinario ufficiale che deve valutare se un eventuale stato patologico riscontrato su un animale era compatibile con il trasporto e/o possa essere stato determinato da eventi traumatici occasionati durante il trasporto

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Questa visita ante mortem costituisce una vera e propria diagnosi tesa ad individuare situazioni di patologa incompatibili con il trasporto dell’animale che possono quindi aver cagionato condizioni di inutile sofferenza

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Esempi delle principali cause di non idoneità al trasporto:

Tutte le situazioni patologiche che comportano inabilità al movimento o non consentono la postazione eretta autonoma

Estese ferite con compromissione integrità corporea o apertura cavità celomatiche

Prolassi

Patologie che comportano estesi e continui sanguinamenti

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Esempi delle principali cause di non idoneità al trasporto:

Gravi meteorismi con deformazioni del profilo addominale

Animali all’ultimo mese di gravidanza o nella prima settimana di lattazione

Animali con placenta visibile

Grave cachessia

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- Il rilevamento delle suddette situazioni comporta immediata segnalazione all'ASL di provenienza, **indipendentemente dalla presenza o meno del certificato di idoneità al trasporto**

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce una precisa responsabilità del veterinario redattore del certificato medesimo, la cui infedele compilazione configura il reato di falsità ideologica (articolo 476 e seguenti C.P.)

Animali con lesioni lievi: allegato 1 capo 1 punto 3 reg. 1-2005

Animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;

DEVONO PERO' ESSERE ANIMALI IN GRADO DI SPOSTARSI IN VIA AUTONOMA SENZA SOFFERENZA O DI DEAMBULARE SENZA AIUTO

Animali con lesioni lievi: allegato 1 capo 1 punto 3 reg. 1-2005

La valutazione sulla trasportabilità di animali con lesioni lievi che tuttavia sono in grado di spostarsi in via autonoma senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, spetta al veterinario pubblico o libero professionista che compilerà attestazione di trasporto su modulo del ministero, che deve accompagnare animale durante il trasporto (allegato a nota ministeriale del 8 maggio 2007)

Aspetti penali della condotta del veterinario: reato di falsità ideologica art. 479 cod. pen.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: articolo 479 codice penale. NOZIONE
- Il pubblico ufficiale *[c.p. 357]*, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni *[c.p. 482]*, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite *nell'articolo 476*

La stessa sanzione dell’Art.476:Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

- Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni

Quando l’atto è falso

- In tema di falsità ideologica, per integrare il reato di cui *all'art. 479 c.p.*, occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo difforme dalla realtà storica, per cui l'atto, nel suo contenuto ideale, risulti così non veritiero.

L’attestazione di idoneità al trasporto (allegato a nota ministeriale del 8 maggio 2007) è atto pubblico contenendo la valutazione sulla trasportabilità di animali in presenza di lesioni lievi secondo i criteri dell’allegato 1 capo 1 punto 3 del regolamento 1-2005

Elemento soggettivo del falso ideologico: dolo generico

- Il delitto di falsità ideologica in atto pubblico richiede il solo dolo generico, il quale consiste nella coscienza e volontà di immutare il vero. Cass. penale Sez. V, sent. n. 1744 del 28-02-1983 (cc. del 10-12-1982), Borasio (rv 157653).

Elemento materiale del falso ideologico: la attestazione

- Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale.
- La condotta criminosa, costituita dalla falsa attestazione, è scindibile in due momenti:
  - -l'attestazione del fatto non vero
  - - e l'occultamento di quello vero.
- Quando l'attestazione (pur incompleta o "minimizzata") consente di pervenire alla individuazione del fatto vero, essa non può essere ritenuta falsa. Cass. Penale *Sez. V, sent. n. 4385 del 17-04-1991 (cc. del 07-03-1991), Montalbano (rv 187193).*
- L'infedeltà consiste nel falsamente dichiarare rispettati i riferimenti normativi richiesti nella fattispecie

Carattere della attestazione

- L'incompletezza di un'attestazione può dar luogo a una falsità ideologica, non tanto e non solo quando implichi la violazione di una norma giuridica, bensì ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza. Il significato di un enunciato descrittivo è, infatti, definito dall'intero contesto della comunicazione, non solo dalle regole del linguaggio e dalle norme che disciplinano la condotta del descrittore. Cass. Penale *Sez. V, sent. n. 7719 del 07-08-1996 (cc. del 24-06-1996), Giangualano (rv 205550).*

Concorso di persone nel reato: principi generali

In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso. Cass, pen. Sez. V, sent. n. 3552 del 18-03-1999 (cc. del 09-02-1999), Andronico (rv 213364).

Il concorso del privato: falsa dichiarazione del privato e falsa attestazione del p.u.

- Integra il concorso di persone nel reato di ***falso*** ideologico in atto pubblico (*art. 110 e 479 cod. pen.*) - e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del ***falso*** - la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al ***veterinario*** della ASL, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l'esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di ***falso***. (Rigetta, App. Potenza, 7 giugno 2007) Cass. pen. Sez. V Sent., 07-03-2008, n. 13558 (rv. 239828) C.A.

Atto predisposto da altri

- Il reato di falsità ideologica in atto pubblico è configurabile anche nel caso in cui il pubblico ufficiale apponga la propria firma su un atto da altri predisposto, senza curarsi di controllarne il contenuto. Cass. Penale *Sez. V, sent. n. 8325 del 09-10-1984 (cc. del 06-07-1984), Cantò (rv 166015).*

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012 - segue

- La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce una precisa responsabilità del veterinario redattore del certificato medesimo, la cui infedele compilazione configura il reato di falsità ideologica (articolo 476 e seguenti C.P.)

Veterinario che redige attestato di idoneità al trasporto redige atto pubblico e non certificazione

- Certificazione: quando l’atto che viene redatto riporta fatti valutati ed attestati da terzi e, dunque, la certificazione documenta integralmente fatti derivati da altri atti; le certificazioni hanno natura meramente derivativa dal contenuto di altri atti
- Atto pubblico: quando l’atto ha contenuto “originale” delle attestazioni compiute in proprio dal pubblico ufficiale, vale a dire sulla base di un'attività ispettiva da parte di quest'ultimo, il quale prende diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012- COMPITI VETERINARIO NELLA VISITA ANTE MORTEM DEL MACELLO DI DESTINAZIONE

- Esame delle condizioni di idoneità al trasporto di cui al Reg 854/2004
- Si deve valutare l'eventuale presenza e corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto effettuata dal veterinario consultato dallo speditore a conferma dell'effettuazione dell'esame diagnostico eseguito al momento del carico

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012- COMPITI VETERINARIO NELLA VISITA ANTE MORTEM DEL MACELLO DI DESTINAZIONE

- L'omessa verifica della correttezza della eventuale certificazione di idoneità al trasporto dell'animale potrebbe configurare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 Cod. Pen.)
- Necessità di segnalare sistematicamente all'ASL competente tutte le situazioni in cui vengano ravvisate situazioni di mancata (ove necessaria), impropria o infedele certificazione di idoneità al trasporto al fine di consentire i necessari provvedimenti

Compiti delle ASL: relazione alla Commissione Europea del 2009

Funzioni svolte dalle ASL

- Rilascio autorizzazioni per il trasporto animali ex DPR 320/1954 e Regolamento Ce 1-2005
- Rilascio documentazione di scorta degli animali durante il trasporto
- Controlli ed ispezioni a sondaggio ex art. 15 e 27 regolamento CE 1-2005

Compiti delle ASL: relazione alla Commissione Europea del 2009

Funzioni svolte dalle ASL

- Adozione provvedimenti in caso di infrazione (misure correttive, sanzioni, segnalazioni autorità giudiziaria)
- Raccolta dati su controlli effettuati ed infrazioni riscontrate; trasmissione annuale alle Regioni
- Attività ispettiva per la vigilanza

Illecito penale oppure illecito amministrativo ?

Quale scelta normativa adottare in occasione della contestazione ?

Fonti normative statali: illeciti penali Legge 189/2004 ; modif. L. 4 novembre 2010, n. 201

titolo IX-bis del libro II codice penale (delitti)

Art. 544 bis c.p.(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Fonti normative statali: illeciti penali Legge 189/2004; modif. Legge 4 novembre 2010, n. 201

titolo IX-bis del libro II codice penale (delitti)

Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Fonti normative statali: illeciti penali Legge 189/2004

Titolo I capo II libro III codice penale (contravvenzioni)

articolo 727 c.p. secondo comma: sanzione dell' arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Fonti normative statali: illeciti penali Legge 189/2004

Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito l'art. 19 ter

Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali).

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Casi pratici e loro evoluzione interpretativa

Le circolari

una prima circolare interpretativa circa il trasporto degli animali a fine carriera produttiva e non in grado di mantenersi in piedi <u>rinviava direttamente all'articolo 544 ter. CP</u>

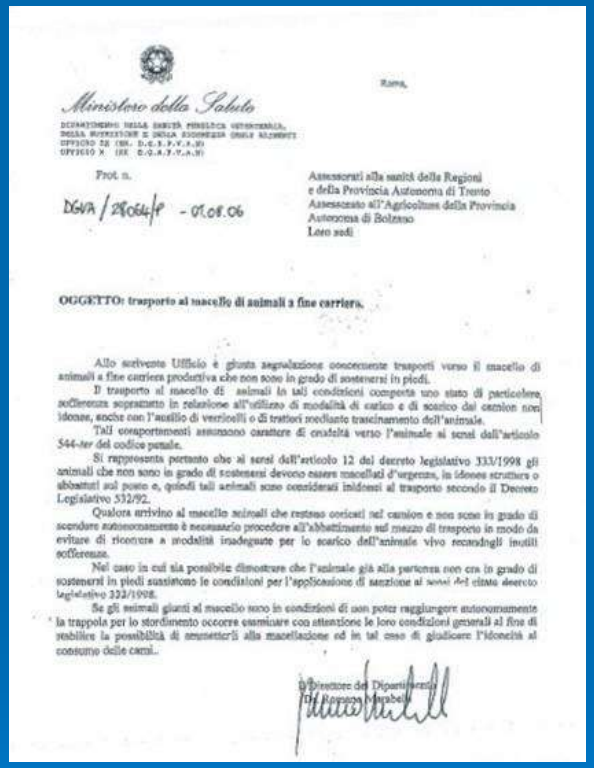

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
UFFICIO IX (DR. D.G.S.P.V.A.N)
UFFICIO X (DR. D.G.S.P.V.A.N)

Roma,

Prot. n.

DGVA / 28064/P - 07.08.06

Assessorati alla sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento
Assessorato all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano
Loro sedi

OGGETTO: trasporto al macello di animali a fine carriera.

Allo scrivente Ufficio è giunta segnalazione concernente trasporti verso il macello di animali a fine carriera produttiva che non sono in grado di sostenersi in piedi.

Il trasporto al macello di animali in tali condizioni comporta uno stato di particolare sofferenza soprattutto in relazione all'utilizzo di modalità di carico e di scarico dal camion non idonee, anche con l'ausilio di verricelli o di trattori mediante trascinamento dell'animale.

Tali comportamenti assumono carattere di crudeltà verso l'animale ai sensi dell'articolo 544-*ter* del codice penale.

Si rappresenta pertanto che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 333/1998 gli animali che non sono in grado di sostenersi devono essere macellati d'urgenza, in idonee strutture o abbattuti sul posto e, quindi tali animali sono considerati inidonei al trasporto secondo il Decreto Legislativo 532/92.

Qualora arrivino al macello animali che restano coricati nel camion e non sono in grado di scendere autonomamente è necessario procedere all'abbattimento sul mezzo di trasporto in modo da evitare di ricorrere a modalità inadeguate per lo scarico dell'animale vivo recandogli inutili sofferenze.

Nel caso in cui sia possibile dimostrare che l'animale già alla partenza non era in grado di sostenersi in piedi sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzione ai sensi del citato decreto legislativo 333/1998.

Se gli animali giunti al macello sono in condizioni di non poter raggiungere autonomamente la trappola per lo stordimento occorre esaminare con attenzione le loro condizioni generali al fine di stabilire la possibilità di sottoporli alla macellazione ed in tal caso di giudicare l'idoneità al consumo delle carni.

Il Direttore del Dipartimento

Interpretazione sul carattere di specialità dei casi disciplinati dalle leggi in tema di trasporto animali

La circolare 8 maggio 2007

nella circolare 8/5/2007 si dichiara invece che "la mancanza di cure dovuta nonché il carico e lo scarico ... configurano, PER I CASI NON ELENCATI NELLA NORMA SPECIALE, reato di maltrattamento ai sensi dell'articolo 544 ter del CP“

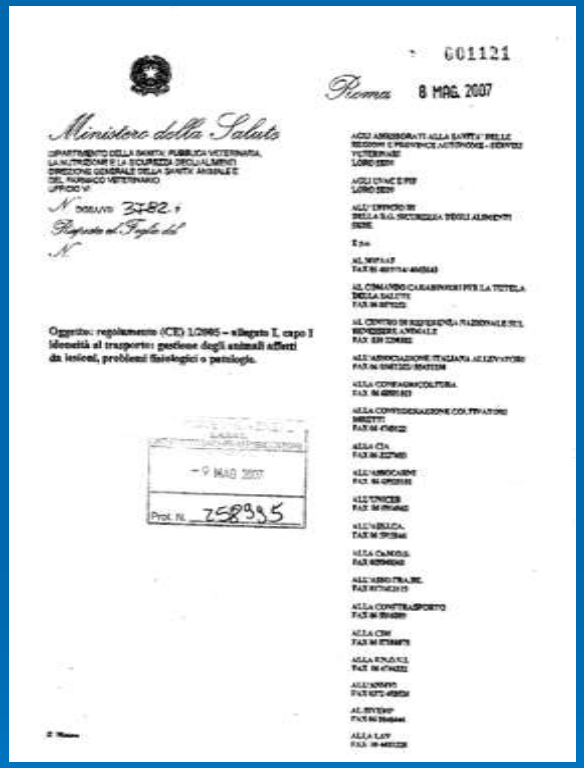

601121

Roma 8 MAG. 2007

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
UFFICIO V

N. DGSAN/V/ 3482.9
Riferito al Foglio del
N.

Oggetto: regolamento (CE) 1/2005 – allegato I, capo I
Idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologia.

– 9 MAG 2007
Prot. N. 258395

AGLI AMMINISTRATORI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

AGLI UFFICI STP
LORO SEDI

ALL'UFFICIO III
DELLA D.G. SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
SEDE

E p.c.

AL NOPAF
FAX N. [illegible]

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
FAX N. [illegible]

AL CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE SUL BENESSERE ANIMALE
FAX N. [illegible]

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
FAX N. [illegible]

ALLA CONFAGRICOLTURA
FAX N. [illegible]

ALLA CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI
FAX N. [illegible]

ALLA CIA
FAX N. [illegible]

ALL'ARICOLTURA
FAX N. [illegible]

ALL'UNCEB
FAX N. [illegible]

ALL'ANBLICA
FAX N. [illegible]

ALLA CAMPIL
FAX N. [illegible]

ALL'ARIO ITALIE
FAX N. [illegible]

ALLA CONFTRASPORTO
FAX N. [illegible]

ALLA CIM
FAX N. [illegible]

ALLA FNAVCI
FAX N. [illegible]

ALL'ANSPO
FAX N. [illegible]

AL SINDIP
FAX N. [illegible]

ALLA LAV
FAX N. [illegible]

Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012

- L'ultima circolare ministeriale ribadisce il carattere di specialità

"La mancanza di cure dovute nonchè il carico e lo scarico mediante trascinamento con corde, verricelli o l'uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze configurano, per i casi non elencati nelle norma speciale ,ipotesi di "reato di maltrattamento" ai sensi dell'art. 544 ter del C.P."

L’art. 19 ter disp. coord. e trans. del codice penale istituisce il rapporto di specialità della normativa sul trasporto animali rispetto alle disposizioni del codice penale di cui agli articoli 544 bis e 544 ter CONCLUSIONI

- Gli articoli 544 bis (uccisione di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di trasporto”
- L’art. 727 codice penale – invece – costituisce norma non derogata dall’art. 19 ter, e conserva la sua piena applicabilità anche nel settore del trasporto degli animali; occorre tuttavia che si concretino i presupposti della detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura **E** produttive di **gravi** sofferenze

DISCIPLINA SANZIONATORIA – regolamento 1/2005

Articolo 25 del regolamento "Sanzioni"

"Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. <u>Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive</u>"

Sanzioni amministrative applicabili in Italia

In Italia si applica il D.leg.vo 151-2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Articolo 7 d.leg.vo Violazioni alle disposizioni relative al benessere degli animali: allegato 1 e allegato 2

Comma 1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. (ALLEGATO 1 - IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI)

Comma 2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000. (ALLEGATO 2 – MEZZI DI TRASPORTO)

Articolo 7 d.leg.vo Violazioni alle disposizioni relative al benessere degli animali - violazioni allegato 3 – pratiche di trasporto

Comma 3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000. (ALLEGATO 3 - PRATICHE DI TRASPORTO)

Articolo 7 d.leg.vo - Casistica per alcune violazioni alle pratiche di trasporto – allegato 3

- **Durante le operazioni di carico e scarico devono essere disponibili strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali fuori del mezzo di trasporto e le operazioni di durata superiore alle 4 ore devono essere sorvegliate da un veterinario.**
- **Le strutture per il carico e lo scarico devono essere tali da prevenire lesioni e sofferenze agli animali.**
- **Le rampe non devono avere una pendenza superiore ad un angolo di 20° rispetto all'orizzontale per i suini, i vitelli e i cavalli e quando l'inclinazione è superiore a 10°, le rampe devono essere munite di un sistema che permetta agli animali di salire o scendere senza difficoltà.**

Articolo 7 d.leg.vo - Casistica per alcune violazioni alle pratiche di trasporto – allegato 3

- E’ necessario inoltre rispettare le regole sulla separazione degli animali durante il trasporto e sugli spazi da mettere loro a disposizione già precisati dal Regolamento 1/2005
- Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore.

Articolo 7 d.leg.vo – casistica delle violazioni allegato 3 pratiche di trasporto – punto 1.7

E' proibito:

a) percuotere o dare calci agli animali;

b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;

Articolo 7 – casistica delle violazioni allegato 3 pratiche di trasporto – punto 1.7: segue

d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;

f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

Articolo 7 Violazioni alle disposizioni relative al benessere degli animali - violazioni allegato 4 – lunghi viaggi

Comma 4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 151 del 2007 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000. (ALLEGATO 4 – LUNGHI VIAGGI)

Casistica per alcune violazioni all'allegato 4 per i lunghi viaggi

Il trasportatore deve rispettare tutte le disposizioni sul mezzo di trasporto, il pavimento, la lettiera e sull'alimentazione degli animali precisati dall'allegato 4.

Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori assicurando nel contempo agli animali accesso all'acqua; i suini possono essere trasportati nei lunghi viaggi solo se pesano più di 10 kg;

i sistemi di ventilazione devono essere tali da mantenere una temperatura tra 5°C e 30°C con una tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna e devono poter funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

I mezzi devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura che registri anche i dati e di un sistema di allarme che allerti il conducente quando la temperatura raggiunge il limite massimo o quello minimo.

Soggetti sanzionabili per violazioni allegato 4 lunghi viaggi

Soggetti sanzionabili: trasportatore

Soggetti obbligati in solido: detentore degli animali e responsabile dei centri di raccolta per le violazioni relative all'idoneità degli animali al trasporto e per quelle relative alle pratiche di trasporto.

Articolo 7 Violazioni alle disposizioni relative al benessere degli animali

Comma 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

Comma 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

Articolo 7 Violazioni alle disposizioni relative al benessere degli animali

Comma 7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 (idoneità al trasporto) e 3 (pratiche di trasporto) al decreto legislativo 151 del 2007, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Comma 8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una **distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza** stagionale non osserva quanto disposto dall'**articolo 3 del Regolamento**, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO

La dizione "salvo che il fatto costituisca reato", va interpretata sulla base dei principi in tema di specialità della normativa d.leg.vo 151 del 2007; si rileva che l'art. 19 ter disp. coord. e trans cod. pen. (art. 3 della legge 189 del 2001) indica la normativa speciale sui trasporti animali, come normativa che deroga alle disposizioni penali di cui agli articoli 544 bis (uccisione) e 544 ter (maltrattamento) del codice penale.

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO

Pertanto, qualora la condotta posta in essere durante le attività di trasporto e di carico-scarico sia ricompresa tra le attività da ritenersi vietate secondo il disposto dell'art. 7 e dagli allegati dello stesso d.leg.vo n. 151 del 2007 (ALLEGATO 1 - IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI: ALLEGATO 2 – MEZZI DI TRASPORTO : ALLEGATO 3 - PRATICHE DI TRASPORTO ; ALLEGATO 4 LUNGHI VIAGGI), ritengo sia applicabile al trasgressore solo la sanzione amministrativa prevista appunto dalla citata disposizione speciale.

QUANDO SI CONFIGURA IL REATO

Solo qualora la condotta non rientri tra quelle specificamente elencate dalla normativa di settore (norma speciale), sarebbe applicabile la norma penale di carattere generale di cui all’art. 544 ter codice penale.

QUANDO SI CONFIGURA IL REATO

Qualora si tratti di interventi dell'autore (della condotta o della omissione) che

- creano danno all'animale tanto da poter rientrare nell'applicazione dell'art. 638 codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui) , si apre la possibilità di sanzione penale (il reato sussiste però solo se il proprietario dell'animale sporge querela; il reato è procedibile d'ufficio invece nei casi di cui all'art. 638 secondo comma c.p.)
- creano uno stato di detenzione dell'animale "*in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.*", si può configurare l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 727 - secondo comma - cod.pen., che è norma non derogata dall'art. 19 ter disp. coord e trans cod. pen.

Ringrazio per l’attenzione